

DPR 20 ottobre 1998, n. 403

*“Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2
e 3 della Legge 15 maggio 1997 n. 127”*

DEFINIZIONE DEI TERMINI DI LEGGE

MODULISTICA

FONTI LEGISLATIVE

DEFINIZIONE DEI TERMINI DI LEGGE

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazioni di stati, fatti e qualità personali anche contestuali alla istanza sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni. Le dichiarazioni sono rilasciate, se non contestuali all'istanza, in carta libera e la sottoscrizione non è soggetta ad autentica.

ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per tutti quegli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nell'autocertificazione: sono sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà se non contestuali all'istanza sono rilasciate in carta semplice e sottoscritte dall'interessato. La sottoscrizione non è soggetta ad autentica.

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Sono quelli comprovati dall'ufficio dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia)

CERTIFICATI DELLO STATO CIVILE

Sono quelli rinvenibili nei registri dello stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte)

VALIDITA' CERTIFICATI

Il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione attestante stati, fatti o qualità personali hanno validità illimitata se non sono soggetti a modificazioni.

Quelli soggetti a modifiche hanno validità di 6 mesi dal rilascio. La durata della validità può essere prolungata oltre il termine di scadenza nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio".

DOCUMENTO PERSONALE

Qualsiasi documento che contiene dati o stati inerenti la persona (tesserino ordine-badge magnetico-patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione civile). Si distingue dal documento di identità o di riconoscimento

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento di identità personale che contiene dati e stati inerenti la persona, la fotografia e la firma (carta d'identità, passaporto, porto d'armi e patente di guida, esclusa quella rilasciata dalla motorizzazione civile)

INCARICATO

Persona incaricata con deliberazione del Consiglio alla ricezione delle istanze dirette all'Ordine e tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, vidimazione parcelle)

DOMANDA

Qualsiasi istanza diretta alla Pubblica Amministrazione e tendente a ottenere un provvedimento amministrativo.

L'istanza deve essere in carta legale (importo secondo le vigenti normative in materia di imposta di bollo) e firmata dal richiedente (la firma non deve essere autenticata).

Dalla data di ricevimento decorre il termine iniziale del procedimento.

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

Le fotografie prescritte per il rilascio del documento personale sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

STATI, FATTI E QUALITÀ PERSONALI NON SOSTITUIBILI DA AUTOCERTIFICAZIONI O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETÀ.

Quegli stati, fatti e qualità personali che per la loro natura (esclusività e obiettività) non possono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive (certificati medici, sanitari).